



COMUNE DI TRICESIMO

Medaglia d'oro al merito civile – Eventi sismici 1976

tel. 0432/855400 fax. 0432/855409 P. I.V.A. 00466980307

Piazza Ellero n. 1 33019 TRICESIMO (UD)

Indirizzo PEC: comune.tricesimo@certgov.fvg.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEI BUONI SPESA COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.50 del 31.10.2019

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento Comunale disciplina i criteri di accesso, le procedure e le modalità per l'erogazione dei buoni spesa comunali a persone singole o nuclei familiari in difficoltà mediante gli esercizi di vicinato siti nel territorio comunale, secondo principi di universalità, uguaglianza, non discriminazione e cittadinanza, in conformità con i dettami costituzionali e alla Legge Regionale 31 marzo 2006, n.6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", al fine di concorrere nella prevenzione, superamento o riduzione delle condizioni di bisogno dei soggetti in condizione di disagio.
2. L'intervento di cui al presente Regolamento non costituisce un diritto in senso assoluto per i soggetti richiedenti, ha carattere integrativo e non sostitutivo del reddito.
3. Il beneficio oggetto del presente regolamento consiste nell'erogazione diretta di buoni spesa comunale per la fornitura di beni meglio indicati al successivo art.7 del presente regolamento.

ART. 2 – FINALITA'

1. Obiettivo del presente regolamento è quello di favorire il superamento delle situazioni di bisogno e il contrasto alla marginalità sociale, nel caso in cui le condizioni economiche delle famiglie o dei singoli siano tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita e quindi contribuire alla loro permanenza nell'ambiente familiare e sociale.
2. Obiettivo ulteriore del presente regolamento è quello di incrementare l'indotto economico degli esercizi di vendita al dettaglio, di vicinato, riconoscendone il rilevante ruolo sociale svolto nella comunità quale luogo di aggregazione, di incontro e di scambio.

ART. 3 – DESTINATARI

1. Il presente regolamento ha come destinatari:
 - a) le persone singole o i nuclei familiari residenti nel Comune di Tricesimo da almeno due anni e in Regione Friuli Venezia Giulia da almeno dieci anni, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, comma 2, del presente regolamento;
 - b) gli esercizi di vicinato presenti nel territorio del Comune di Tricesimo (negozi con superficie di vendita massima di metri quadrati 250) e precisamente: i negozi di quartiere, negozietto, macelleria, frutta e verdura, salumeria, formaggeria, erboristeria, panetteria, pasticceria, drogheria, alimentari, latteria, abbigliamento e accessori, scarpe di vicinato, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, comma 3, del presente regolamento.

ART. 4 – REQUISITI

1. Possono accedere al beneficio oggetto del presente regolamento, le persone singole o i nuclei familiari e gli esercizi di vicinato in possesso dei requisiti di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. L'accesso al beneficio è ammesso alle persone singole o nuclei familiari in possesso dei requisiti di seguito indicati:
 - a. residenza nel Comune di Tricesimo da almeno due anni e nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno dieci anni;
 - b. possesso di una attestazione I.S.E.E. con valore pari o inferiore a 12.000,00.-;
 - c. assenza di segnalazioni da parte degli uffici comunali su irregolarità nella presentazione di dichiarazioni o attestazioni;
 - d. regolarità nel pagamento di imposte, tasse e pendenze dovute al Comune.
3. L'accesso al beneficio è ammesso per gli esercizi di vicinato, in possesso dei seguenti richiedenti:

- a. localizzazione dell'esercizio di vendita sul territorio del Comune di Tricesimo;
- b. superficie di vendita dell'esercizio massima di metri quadrati 250;
- c. regolarità nel pagamento di imposte, tasse e pendenze dovute al Comune.

ART. 5 – MODALITA' DI ACCESSO PER ESERCIZI DI VICINATO

1. L'accesso al beneficio del buono spesa comunale di cui al presente regolamento è subordinato da parte degli esercizi di vicinato in possesso dei requisiti stabiliti, alla stipulazione di una convenzione con l'Amministrazione Comunale.
2. La convenzione di cui al precedente comma dovrà prevedere in particolare:
 - a. l'obbligo per l'esercente di verificare la titolarità del buono da parte del soggetto richiedente;
 - b. l'erogazione a rendiconto delle somme dovute per il ricevimento di buoni spesa dai cittadini ammessi a godere dell'intervento;
 - c. l'esclusione di ogni forma di monetizzazione della differenza tra i buoni ricevuti ed il costo del bene:
 - i. sia nel caso in cui il valore del bene acquistato sia inferiore al valore del buono presentato;
 - ii. sia nel caso in cui il costo del bene acquistato sia superiore al valore del buono presentato. In tal caso sarà onere del negoziante chiedere il pagamento della differenza al soggetto titolare del buono.

ART. 6 – MODALITA' DI ACCESSO PER PERSONE SINGOLE O NUCLEI FAMILIARI

1. La persona singola o il nucleo familiare in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento, nei termini stabiliti dall'Amministrazione Comunale potrà presentare idonea istanza di ammissione al beneficio dei buoni spesa comunale.
2. L'Amministrazione Comunale, provvederà, all'ammissione al beneficio i richiedenti previa formazione di apposita graduatoria, stilata per fascia I.S.E.E. di appartenenza, e successivamente alla consegna di un numero di buoni spesa fino alla concorrenza della somma destinata a tal fine nel bilancio comunale.
3. Il cittadino ammesso a godere del beneficio, potrà utilizzare il buono spesa comunale, presso l'esercizio di vendita convenzionato con l'Amministrazione Comunale, per l'acquisto dei beni stabiliti e di cui al successivo art.7 del presente regolamento.

ART. 7 – BENI ACQUISTABILI CON I BUONI SPESA COMUNALI

1. I buoni spesa comunali potranno essere utilizzati, presso gli esercizi di vicinato convenzionati con l'Amministrazione Comunale, per l'acquisto esclusivamente dei prodotti di seguito indicati:
 - a. prodotti alimentari e bevande analcoliche;
 - b. prodotti per la pulizia della casa;
 - c. prodotti per l'igiene personale;
 - d. medicinali, prodotti farmaceutici e sanitari;
 - e. strumenti e apparecchi sanitari;
 - f. abbigliamento e calzature;
 - g. materiale elettrico per piccole riparazioni e piccoli elettrodomestici;
 - h. ricambi per biciclette e ciclomotori;
 - i. legna e pellet da riscaldamento domestico.
2. E' vietato l'utilizzo dei buoni spesa comunali per l'acquisto dei prodotti di seguito indicati:
 - a. bevande alcoliche e superalcoliche;
 - b. sigari, sigarette, anche elettroniche ed altri tabacchi;

- c. giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità (lotto, superenalotto, slot machin, gratta e vinci);
- d. armi;
- e. articoli di gioielleria;
- f. articoli di pellicceria;
- g. materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
- h. abbonamenti a pay tv.

ART. 8 – CARATTERISTICHE E MISURA DEL BENEFICIO

1. I buoni spesa comunali sono cumulabili, personali e quindi utilizzabili solo dal titolare, non sono trasferibili, né cedibili a terzi, né convertibili in denaro.
2. L'intensità dei benefici è graduata prendendo in considerazione la condizione economica della persona singola o dei nuclei familiari in base all'attestazione I.S.E.E. ordinaria, rilasciata ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013, n.159.
3. La Giunta Comunale, annualmente, definisce il valore I.S.E.E. ordinario massimo per l'accesso al beneficio e le eventuali graduazioni per fascia di I.S.E.E. e il valore monetario del buono spesa comunale.

ART. 9 – REVOCA DEL BENEFICIO CONCESSO

1. Oltre ai casi di revoca per avvenuta produzione di dichiarazioni mendaci ai sensi del successivo art.10 del presente regolamento, costituiscono causa di revoca immediata dei benefici concessi:
 - a) l'assunzione da parte del richiedente di comportamenti contrari all'ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, al decoro;
 - b) la commissione da parte del richiedente di atti illeciti contro un bene pubblico;
 - c) il sopravvenuto venir meno di uno dei requisiti stabiliti per l'accesso e di cui all'art.4 del presente regolamento;
 - d) la mancata tempestiva denuncia di variazione nella situazione economica e patrimoniale;
 - e) accertato improprio utilizzo dei buoni spesa comunali.

ART. 10 – CONTROLLO DICHIARAZIONI

1. L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di adempiere a tutti i controlli, anche a campione, avvalendosi anche delle informazioni e delle banche dati in possesso di altri enti della pubblica amministrazione per verificare la veridicità delle informazioni dichiarate e raccolte nel corso dell'istruttoria, ai fini dell'accoglimento delle richieste di ammissione di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento.
2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 11 – AZIONI DI RIVALSA

1. I richiedenti che abbiano indebitamente beneficiato dei buoni spesa comunali in forza di dichiarazioni mendaci, sono tenuti a rimborsare con effetto immediato il valore dei buoni utilizzati, fatte salve le conseguenze di carattere penale di cui all'art.496 c.p. per false dichiarazioni.
2. Nel caso sia accertata l'assegnazione e utilizzazione indebita di buoni spesa sociale, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio dal momento dell'indebita percezione e alle azioni di recupero delle somme eventualmente erogate.

ART. 12 – TUTELA DELLA PRIVACY E NORME SULLA TRASPARENZA

1. L'acquisizione e il trattamento dei dati personali relativi alle domande, alle istruttorie e a tutti i provvedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento avviene nel rispetto delle disposizioni relative alla tutela della riservatezza dei dati personali di cui al Regolamento UE n.679/2016 e al D. Lgs. 196/2003.
2. L'assegnazione dei buoni sociali comunali è soggetta alle normative vigenti in materia di trasparenza e pubblicità.

ART. 13 – ACCESSO AGLI ATTI E INFORMAZIONI

1. I richiedenti hanno diritto di accesso agli atti ed alle informazioni relative alle istruttorie che li riguardano, in coerenza con la normativa vigente.

ART. 14 – RINVIO ALLE LEGGI E REGOLAMENTI

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

ART. 15 – DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO

1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove normative in materia.
2. Tutte le disposizioni che risulteranno incompatibili saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad acquisita esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.